

REGOLAMENTO (CEE) N. 2504/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1975****che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, può essere prevista la riscossione di un prelievo speciale all'esportazione di zucchero, se l'approvvigionamento di una o di tutte le regioni della Comunità rischia di non poter più essere effettuato ad un prezzo che non superi il prezzo d'entrata;

considerando che il prezzo d'entrata per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 660/75⁽³⁾;

considerando che l'elenco dei prodotti soggetti al prelievo speciale figura nel regolamento (CEE) n. 825/

75 della Commissione, del 25 marzo 1975, che stabilisce modalità di applicazione dei prelievi all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1702/75⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2479/75⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1702/75 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato come indicato all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

(3) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 7.

(4) GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 17.

(5) GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 15.

(6) GU n. L 253 del 30. 9. 1975, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 settembre 1975 che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	0 0,58 (1) 0 0,58 (1)

(1) Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.